

La libertà religiosa del minore tra genitorialità e confessione religiosa

di

Roberta Santoro*

Sommario: 1. Fatto e premessa. - 2. Le confessioni diverse alla cattolica e la peculiarità dei contenuti teologici. - 3. Comunità ecclesiale o setta? - 4. Il valore dell'educazione religiosa all'interno della comunità religiosa e comunità familiare: il problema della libertà del minore.

1. Fatto e premessa

Le situazioni familiari che costituiscono un punto di criticità per la tutela del minore sono in aumento nel contesto sociale attuale, caratterizzato dalla coesistenza di un significativo pluralismo e multiculturalismo non sempre luoghi di incontro. In questo panorama, la disciplina delle relazioni intrafamiliari fa ancora riferimento alla legge della cosiddetta Riforma del diritto di famiglia, attuale (anche grazie all'intenso lavoro di interpretazione della magistratura) sebbene datata. Inoltre, in punto di fatto colpisce anche un ulteriore dato che riguarda la varietà delle crisi familiari e coniugali, cosa che sollecita sempre un elevato livello di attenzione alle modalità di tutela dell'interesse del minore all'interno della crisi della comunità familiare.

Un caso, peculiare anche nella sua evoluzione, è quello al quale si riferisce un'ordinanza del Tribunale di Bari del 27 maggio 2022 (R.G. 11140-1/2021), con cui una bimba di 9 anni, contesa dai genitori di diverso credo religioso, è stata affidata «in via super esclusiva al padre», sospendendo temporaneamente gli incontri madre/figlia fino all'esito positivo del percorso di recupero delle proprie capacità

*Professoressa associata di Diritto ecclesiastico e canonico, Università degli Studi di Bari – Aldo Moro.

genitoriali (anche attraverso un sostegno psicologico cui dovrà sottoporsi in consultorio familiare). L'ordinanza offre lo spunto per affrontare sotto altro profilo la problematica riguardante i diritti del minore in riferimento alla educazione religiosa e all'esercizio del diritto corrispondente da parte del minore. La fattispecie riguarda una classica vicenda umana (sfociata in un severo conflitto pluriprocessuale) in cui, come accade in molte separazioni, vittima è la minore, obbligata dalla madre (coinvolta in una peculiare esperienza religiosa all'interno di una confessione diversa dalla cattolica) ad un particolare regime di vita e contrastata per anni nel suo diritto di vedere il padre, contro le stesse decisioni del giudice della famiglia. Di particolare interesse risulta il contesto, che attinge a visioni della vita condizionate dalla appartenenza religiosa della madre, elemento rilevante che contribuisce a rendere ancora più conflittuale e caratterizzante la vicenda. Inoltre, il benessere, l'interesse e i diritti della minore risultano ancor più violati se si pensa che i genitori mostrano di ritenere prevalenti le ragioni del conflitto coniugale (con riflessi sulle potestà genitoriali), caratterizzato da specifiche opzioni religiose. Gli argomenti su cui si fonda la decisione, che mostra di tener conto delle esigenze del minore, sono: il genitore collocatario non può impedire il rapporto del minore con l'altro genitore; l'atteggiamento di tipo ostruzionistico, unito ad altre gravi condotte ritenute lesive anche *in fieri*, non può che portare all'affidamento della minore all'altro genitore.

Tutto in linea conforme con gli indirizzi che la Corte europea dei Diritti dell'uomo ha più volte enunciato¹, invitando gli Stati membri «ad adottare misure idonee a riunire genitore e figlio, anche in presenza di conflitti fra i genitori...pur sottolineando che tale obbligo non è assoluto, ma deve tenere conto degli interessi e dei diritti e delle libertà dei soggetti interessati, in particolare degli interessi superiori del minore e dei diritti conferiti allo stesso dall'art.8 della

¹ Vedasi i processi Ignaccolo-Zenide c. Romania, n. 31679/96, § 108, CEDU 2000 I; Sylvester c. Austria, nn. 36812/97 e 40104/98, § 68, 24 aprile 2003; Zavřel c. Repubblica ceca, n. 14044/05, § 47, 18 gennaio 2007; Mihailova c. Bulgaria, n. 35978/02, § 80, 12 gennaio 2006; Ricorso n. 48322/17 - Causa Luzi contro l'Italia.

Convenzione...in quanto l'interesse deve prevalere su qualsiasi altra considerazione»².

La prima sezione civile del Tribunale di Bari, accogliendo il ricorso del padre della piccola e censurando «l'ostinato comportamento» della madre, ormai non più affidataria, divenuta «sorda agli inviti» e «pervicacemente inadempiente alle prescrizioni dei provvedimenti giudiziari», concludeva per «l'assoluta inidoneità a rendersi affidataria in condiviso della minore». Innanzitutto, la donna ha «indotto sua figlia a rifiutare la figura paterna», nonostante i rapporti tra padre e piccola «si fossero rivelati fin da subito non soltanto praticabili ma anche ispirati ad un sincero rapporto affettivo». Nella relazione dei servizi sociali viene inoltre «stigmatizzata la discontinuità della presenza ai colloqui» della madre che avrebbe anche disertato gli appuntamenti con scuse di varia natura ed evidenziando la sua «indisponibilità a rendersi più collaborativa». La donna, ad esempio, «non è mai intervenuta in maniera assertiva, sincera e collaborativa per il bene della figlia» e non si sarebbe preoccupata della corretta alimentazione della bambina limitandosi spesso a farla pranzare in fast food e «comunque sottoponendola ad una dieta alimentare non consona alla sua età», circostanza che ha determinato nella piccola una «condizione di evidente obesità, esponendola a gravi rischi per la sua salute».

La madre, inoltre, «ha anche dimostrato di non essere in grado di aiutare e assistere adeguatamente» la figlia neppure durante il percorso di studi come dimostra il «rendimento scolastico lacunoso» della piccola. Un andamento in classe che «va immediatamente recuperato attraverso il cambio di collocamento e anche dell'affidamento», scrive il Tribunale. Una decisione «finalizzata a favorire proprio quel recupero della relazione padre-figlia che non deve essere ulteriormente pregiudicata dall'influenza materna». Peraltro, bisogna anche tenere conto della personalità in corso di formazione di una bimba di 9 anni da tutelare che «va sottratta al deleterio ambiente familiare». In sintesi, spetterà d'ora in poi al padre «assumere da solo tutte le decisioni più importanti per la vita di sua figlia». Per

² Si veda il giudizio Strand Lobben e altri c. Norvegia [GC], n. 37283/13, § 204, 10 settembre 2019.

evitare che la madre «possa ulteriormente esplicitare la sua negativa capacità di condizionamento sulla minore», sospesi al momento i rapporti. Quest'ultimo argomento è, in realtà, centrale rispetto al decidere del giudice e all'insieme delle altre argomentazioni e assume un suo specifico peso, perché il comportamento materno è fortemente determinato dal suo modo di vivere in modo molto rigido la sua appartenenza religiosa a una specifica comunità religiosa. In altri termini, il modo con cui la madre vive la sua esperienza religiosa all'interno della comunità di appartenenza religiosa la rende incapace di esercitare il dovere di genitorialità nell'interesse della minore, che, al contrario, è fortemente condizionata nella sua esperienza esistenziale vissuta con la madre.

Inoltre, la decisione, che ripercorre insieme con gli altri atti processuali un dramma umano, aggiunge un'altra prospettiva, poiché evidenzia come «ogni disagio per la bambina si determina esclusivamente per l'incapacità di entrambi i genitori di gestire il loro personale conflitto». Quindi, alla minore dalla vicenda deriva un danno esistenziale sia per la incapacità materna sia per l'incapacità di entrambi i genitori di rendere tollerabile il conflitto.

La vicenda, al di là della elevata conflittualità coniugale, merita una specifica attenzione poiché propone il tema della tutela dell'interesse della minore e dei suoi diritti di libertà e di libertà religiosa rispetto alle dannose interferenze esistenziali causate dalla appartenenza materna a una confessione religiosa (la Chiesa evangelica pentecostale), che caratterizza, deformandolo, il compito educativo nell'esercizio di una potestà genitoriale, che manipola la vita della minore, scatenando il conflitto con il coniuge. Nella complessa fattispecie (che si proietta giuridicamente anche nel campo penale e, in aggiunta al processo di separazione, nelle competenze civili del giudice della famiglia) il modo e la specifica intensità fondamentalista, con cui sono vissuti i "valori" di una specifica religione, producono effetti devastanti nell'educazione della minore, nella sua affettività, nella sua alimentazione, nell'educazione scolastica, e anche nei rapporti con l'altro genitore. Inoltre, con riguardo alle ricadute sul diritto di libertà religiosa della minore, il giudice ha ritenuto di contrastare le nefaste influenze materne,

disponendo, sebbene con una scarsa motivazione che invece avrebbe meritato maggiore attenzione, che « La minore seguirà i corsi di religione cattolica», cioè quei corsi che le erano stati interdetti. Quindi, proprio il tema della libertà religiosa della minore di fronte alla esuberanza fondamentalista viene a rilevanza nella indicata decisione.

La giurisprudenza, invero, chiamata nel corso degli anni³ a risolvere questioni riguardanti varie e delicate controversie intrafamiliari aventi ad oggetto il bene dell'educazione e dell'educazione religiosa dei minori condizionato dalle vicende della rottura della comunione coniugale (nelle sue varie manifestazioni ad esempio quando viene meno l'intesa coniugale quale presupposto fondamentale della famiglia, ovvero quando l'intollerabilità della convivenza rende necessaria la scelta di un genitore affidatario che sia in grado di poter seguire l'educazione e curare lo svolgimento della personalità minorile), non sempre è riuscita a dare una indicazione univoca⁴.

In tutti questi casi, spetta al giudice la scelta del coniuge affidatario, facendo particolare attenzione alla gestione dei comportamenti che devono essere adottati a tutela dei diritti del minore, indipendentemente dalla entità del contrasto tra i coniugi-genitori e dagli eventuali accordi concordati tra gli stessi.

Tutte le sentenze in materia si sono mosse in un'unica direzione, quello dell'esclusivo interesse del minore, in quanto le decisioni non rappresentano un premio o una punizione per l'uno o l'altro genitore, ma rispondono allo scopo di tutelare i diritti del minore e di evitare, per quanto possibile, che dalla disgregazione familiare derivi un danno ancor più consistente per lo stesso minore. Questa maggiore attenzione nei confronti del minore e del suo sviluppo nelle

³ Controversa è stata la sentenza emessa dal Tribunale di Ferrara 31/08/1948 che, pronunciata separazione coniugale per colpa del marito, stabiliva che non poteva essere a questi affidata la prole in quanto, bestemmiatore ed ateo, non offriva garanzia di essere un perfetto educatore. Cfr. R. Santoro, *Diritti ed educazione religiosa del minore*, Jovene, 2004.

⁴ Tra gli interventi più rilevanti della Giurisprudenza si segnalano: Cassazione n.1714, 27 febbraio 1985; Cassazione civile- sezione I- 23 agosto 1985 n. 4498; Cassazione- sezione I civile- sentenza 14 aprile 1988, n.2964; Cassazione civile- sezione I- 7 febbraio 1995 n.1401. Trattasi di sentenze innovative per aver affrontato le spinose questioni riguardanti il minore e l'applicazione del suo supremo interesse.

concrete situazioni spazio-temporali, porta inevitabilmente a considerarlo come soggetto attivo e non come «oggetto del potere educativo dei genitori» e nemmeno come «il fine passivo di una funzione esercitata da altri per lui»⁵.

Risulta evidente, quindi, che il diritto del minore di praticare una religione, che rientra nella manifestazione del diritto di libertà religiosa tutelato dall'art. 19 Cost., debba essere considerato come un diritto proprio e non derivato, cioè un diritto che genera direttamente in capo al minore una situazione giuridica autonoma, che pone oneri e doveri per altri soggetti. Del resto, se consideriamo il contenuto ampio dell'art. 19 cost. alla luce dell'art. 24 della Carta di Nizza, relativo al riconoscimento dei diritti del bambino, non possiamo che osservare la correttezza dell'assunto circa il diritto del minore a ottenere il riconoscimento autonomo dei suoi diritti. Conseguentemente, conviene domandarci a quale età sorge questo autonomo diritto nel minore e *quid iuris* se l'esercizio di questo diritto viene in contrasto con la divergente decisione di uno o di entrambi i genitori.

Una volta risolto il dilemma, diventa necessario definire il criterio cui ancorare la determinazione della maturità necessaria e sufficiente a sostenere la scelta del minore. Bisognerebbe fissare un limite d'età o lasciare al giudice la valutazione concreta circa il raggiunto discernimento nella singola ipotesi?

Due sembrano le soluzioni percorribili: la prima si riassume nel rifiuto di un conflitto tra il diritto di libertà religiosa del minore e la potestà dei genitori, soprattutto con riguardo alla funzione educativa ed al diritto di scelta dell'indirizzo religioso del minore; la seconda, invece, ammessa la possibilità del conflitto, si articola seguendo il criterio di fissare un'età (o un livello educativo) idonea che riconosca al minore (in qualche modo) una vera e propria scelta.

Spesso la questione è vista esclusivamente dalla parte dei genitori, pur cercando di tutelare il minore. Infatti, la maggior parte delle questioni analizzate dalla giurisprudenza si occupa del conflitto che sorge fra i due genitori, in particolar modo in regime di separazione o di divorzio. Emerge, inoltre, una maggiore

⁵ A. C. Moro, *Manuale di diritto minorile*, Zanichelli, 1996, p. 383 s. Al riguardo, si rimanda alla Corte di cassazione n. 12954/2018 con commento di R. Santoro, *Educazione religiosa, disagio e minori*, in *Diritto e religioni*, 1/2018, p. 534ss.

attenzione all'eventuale contrasto tra i genitori nella determinazione degli indirizzi educativi in tema di religione, piuttosto che l'attenzione al più importante aspetto del bilanciamento dei rapporti tra poteri dei genitori e diritto di libertà religiosa del minore.

Da ultimo, non per importanza, la fattispecie porta a soffermarsi su alcune parole chiave (quali identità, differenza, tutela della diversità), le quali non hanno solo un significato logico, ma anche ideologico soprattutto se partiamo dall'idea che all'interno di ogni contesto sociale le identità storiche, economiche, sociali e religiose, cioè le identità strutturali di ogni persona, costituiscono insieme il fondamento della storia umana.

Tutto ciò avvalorato dal dato che il nostro contesto sociale attuale è fortemente caratterizzato da pluralismo e multiculturalismo, fenomeni che sono il prodotto di una globalizzazione resa ancora più penetrante dalla debolezza dei confini, accentuata da crescenti e costanti flussi migratori di persone e gruppi sociali appartenenti a culture diverse. La caduta del sistema bipolare, che ha messo in evidenza la crisi e i limiti delle ideologie considerate come una sorta di scudo protettivo di società chiuse, ha prodotto anche un clima culturale di coabitazione (ora auspicata ora difficile) delle differenze e talvolta di una enfaticizzazione del protagonismo individuale confinante con l'assenza del rispetto altrui. La diffusa penetrazione di elementi della diversità all'interno della società caratterizza le relazioni intersoggettive che diventano non raramente conflittuali in relazione al prevalere di un fondamentalismo che appare come risposta alle incertezze gravi sia personali sia sociali. Inoltre, non si deve sottovalutare il fatto che la coesistenza di gruppi e di comunità diverse incide anche sul cambiamento del modello democratico e della stessa concezione dello Stato di diritto.

2. Le confessioni diverse alla cattolica e la peculiarità dei contenuti teologici

Nella fattispecie oggetto della nostra analisi, si percepisce in modo chiaro che, al di là dei contrasti coniugali, la ragione principale del contendere educativo e delle rivendicazioni dei singoli genitori sulla formazione della minore risiede in una

diversa concezione della vita, basata su una diversa percezione del valore della religione. Infatti, appare di tutta evidenza che la decisione della madre di non dare attuazione né a un primo accordo con il coniuge né alle prescrizioni e ai “consigli” del giudice (cosa rilevata dal giudice stesso) deriva dalla impostazione della sua vita in adesione a quelli che lei ritiene essere valori religiosi della confessione alla quale appartiene e alla luce dei quali vuole educare la propria figlia. Tuttavia, questo elemento della estrema presenza dei comportamenti religiosi (per così dire fondamentalista) non risulta adeguatamente preso in considerazione dal giudice, che, comunque, non sembra ritenere importante l’indagine sul punto al fine di adottare specifici provvedimenti interlocutori in attesa della sentenza definitiva. Proprio in questa prospettiva, è importante riassumere e riepilogare il quadro religioso di riferimento di un fedele appartenente alla confessione (evangelico-pentecostale) di cui si tratta.

Il Protestantismo ha generato nel corso del tempo una serie di denominazioni e di chiese, che -pur avendo un eguale, sobrio e ben definito contenuto teologico- hanno prodotto esperienze storiche differenti. Molte di queste esperienze sono in sostanza dei movimenti, alcuni dei quali di carattere carismatico, i quali nati come correnti del protestantesimo nel corso del tempo hanno elaborato caratteri propri e peculiari caratteristiche, mettendo in atto anche un processo di autonomia. Tra i risultati più recenti di questo sviluppo correntizio (alcuni studiosi ritengono che si tratti di una quarta generazione protestante a sottolineare anche come il processo di evoluzione sia più recente), vi è il Pentecostalismo, che presenta parametri teologici e comportamentali lontani dall’originario Protestantismo, tanto è vero che al suo inizio fu considerato eretico. Il Pentecostalismo contemporaneo è caratterizzato dal fatto di essere composto da un insieme di denominazioni, che si sono sviluppate nella seconda metà del XIX secolo. Le origini di questo movimento non sono certe e vengono fatte risalire alla fine del 1800 prevalentemente in alcuni Stati del Nordamerica, quando numerosi gruppi protestanti trovarono un comune denominatore nell’interesse per la glossolalia (parlare lingue incomprensibili e inesistenti) e per le guarigioni miracolose, considerate come la manifestazione dello

Spirito Santo nella vita dei fedeli e delle comunità. Si ritiene che il Pentecostalismo internazionale abbia la sua origine nella Chiesa metodista di Los Angeles, nel 1906, e negli stessi anni un simile rinnovamento spirituale con la conversione di migliaia di persone si sviluppò nel Galles (specificamente tra il 1904 e il 1905).

Quindi, il quadro di riferimento generale delle chiese che si riconoscono nel pentecostalismo è quello del Protestantesimo, dal quale i pentecostali attingono i principali contenuti teologici. Tuttavia, le manifestazioni personali e comunitarie, i modi di vivere questi contenuti, i tempi e gli spazi concreti sono molto differenti e hanno proprie caratteristiche. Occorre rilevare che, specie agli inizi della sua esistenza, il movimento pentecostale non trovò accoglienza da parte delle Chiese storiche protestanti e ciò favorì una sua dimensione settaria, che oggi costituisce un problema non risolto.

Il patrimonio teologico del Pentecostalismo è molto elementare, anche rispetto alla più elaborata dottrina del primo Protestantesimo, e tuttavia non è sempre di facile accesso ai singoli fedeli. La fonte primaria su cui poggia la dottrina è costituita dalla Bibbia, cioè da alcuni libri del vecchio e del nuovo Testamento, con la differenza che, mentre il primo Protestantesimo presenta un notevole e importante patrimonio teologico, il movimento pentecostale non ha maturato una eguale elaborazione⁶.

I principi della dottrina pentecostale si fondano su alcuni aspetti importanti quali il rinnovamento spirituale, effetto di una personale conversione che comporta ricevere la pienezza dello Spirito Santo, cioè, ricevere vari doni soprannaturali come, ad esempio, parlare strane lingue sconosciute agli uomini (mai quelle conosciute, al contrario di ciò che può accadere per il cattolicesimo), ricevere guarigioni, fare miracoli. Da qui deriva l'esistenza di un forte senso di

⁶ I pentecostali riconoscono la validità di due soli sacramenti, cioè il Battesimo e la Sacra Cena, poiché essi ritengono che solo questi sacramenti furono praticati da Gesù stesso. Vale la pena di precisare che: il Battesimo diventa il momento tipico di riconoscimento della accettazione e dell'ingresso in una specifica comunità alla quale la vita di ogni fedele è perennemente legata (quindi la trasmigrazione da una chiesa a un'altra è di fatto ostacolata e solo tollerata); la Santa Cena (termine con il quale si chiama molto spesso l'Eucarestia) non è molto diffusa, si amministra raramente e in poche circostanze (prevalentemente nella pasqua) ed è riservata solo ai battezzati.

appartenenza religiosa che si traduce in uno stretto legame con la comunità nella quale è sorta la conversione, tanto che in genere non si attribuisce molta importanza a una generica appartenenza al movimento. Il senso di appartenenza genera la creazione di rapporti interpersonali molto stretti, fortemente controllati e l'adozione di comportamenti personali codificati. Da evidenziare è il rifiuto di istituzionalizzazione del movimento (detto anti-denominazionalismo), che consiste nella autonomia di ogni singola comunità di fedeli (le quali tra loro realizzano un semplice collegamento) e comporta il rifiuto di riconoscere una autorità religiosa e l'esistenza di una conseguente gerarchia.

I contenuti teologici sopra richiamati segnano la particolare struttura del movimento pentecostale e delle relazioni che si sviluppano al suo interno. Nella comunità ecclesiale che si ispira al movimento si entra a farne parte in modo solenne attraverso il battesimo, che segue uno specifico atto di conversione personale. Contrariamente a quanto accade, ad esempio, per le altre confessioni cristiane (cattolicesimo, ortodossia, chiese protestanti storiche), il battesimo per coloro che aderiscono al movimento materializza l'esperienza della Pentecoste (la discesa dello Spirito santo in ogni fedele) e, soprattutto, stabilisce un vincolo molto forte sia con una specifica comunità sia con gli altri fedeli che ne fanno parte sia con il capo carismatico. Il legame molto forte esistente all'interno di ogni comunità (comunque denominata, considerando che la denominazione più diffusa è quella di chiesa evangelica) costituisce una prima rilevante differenziazione, sebbene ciò non impedisca di avere relazioni con le altre comunità, sebbene solo al fine di creare una rete di contatti superficiali. La comunità si raccoglie intorno al pastore senior, che ne è il capo, e che può essere affiancato da altri pastori e/o da altri responsabili, che sono chiamati leader. Ai pastori collaboratori e ai leaders sono affidati alcuni momenti di vita e le attività comunitarie, come ad esempio la preghiera nei gruppi (in genere nelle case dei fedeli), le iniziative di animazione e di incontri, la formazione dei neofiti, le attività dei giovani, il proselitismo, i corsi di formazione biblica e ogni altra attività anche di carattere sociale. Il pastore è il punto apicale di guida e di comando, al quale rispondono i leaders; egli ha l'intera supervisione

sulla comunità e sulle sue iniziative e dispone di ampia discrezionalità e autonomia. In sostanza, esiste una dimensione monocratica accettata, che se da un lato limita fortemente l'autonomia dei fedeli dall'altro offre sicurezza interiore agli stessi fedeli, i quali sono "confortati" nelle loro scelte di vita per il fatto di essere orientati da un capo: ciò li rasserena dal punto di vista spirituale nella prospettiva del loro incontro con Dio nell'aldilà. Questa struttura monocratica non impedisce che, ferma restando la supervisione del capo, si possano coinvolgere a vari livelli i leaders nelle attività della comunità, come ad esempio la gestione del sito internet, la cura del culto, i canti, la discussione biblica. In ogni caso, naturalmente il "potere" di guida appartiene al capo. È interessante osservare che si può diventare leader dopo aver svolto uno specifico percorso di impegno e di formazione spirituale: diventare leader costituisce anche una gratificazione personale e la certificazione di un rapporto di sintonia con il capo e con le linee comunitarie. Come si può notare, all'interno della comunità esiste un forte controllo sociale al quale consegue l'obbligo "implicito" di assumere predefiniti modi di pensare e di comportarsi. Ciò non esclude (benché sia raro) che all'interno della comunità si possano creare leadership informali, che possono essere riconosciute dalla comunità, oppure che il percorso spirituale di un singolo fedele sia così radicale da cambiare la sua prospettiva di vita sperimentando una forma di liberazione.

3. Comunità ecclesiale o setta?

La fattispecie considerata pone anche un altro problema al fine di meglio definire la qualità delle relazioni tra la madre e la figlia e tra i due coniugi/genitori e cioè se le dinamiche complessive delle aggregazioni pentecostali definiscono l'esistenza di una comunità o di una setta⁷. Preliminarmente è necessario cercare di dare una definizione univoca del termine setta, che nel corso del tempo ha assunto una

⁷ Le comunità pentecostali, pur facendo parte di un universo che accomuna molte espressioni ecclesiali collegate tra loro, si presentano in genere come esperienze ben definite all'interno di confini teologici e comportamentali. In generale, dal punto di vista astratto ciascuna comunità non rivendica l'idea di essere l'unica vera Chiesa e, in effetti, essa si percepisce come una parte della Chiesa di Gesù Cristo sulla terra (questo è uno dei vantaggi di costituire un segmento di una rete più ampia).

valenza negativa contrastante con il suo significato etimologico originariamente più neutro, poiché si riferisce ad un gruppo che segue una determinata dottrina o un determinato insegnamento. In sintesi si può dire che gli elementi identificativi della setta (in senso negativo) sono: l'esistenza di una intolleranza ideologica, una lettura fondamentalista dei testi sacri, una rigidità di pensiero, controllo ossessivo nei confronti dei singoli adepti anche attraverso un serrato controllo sociale, indebite pressioni psicologiche (finalizzate ad asservire la volontà controllando azioni, emozioni, scelte morali, educative, economiche, lavorative), l'imposizione di uno stile di vita tendente a escludere le relazioni con persone che pensano diversamente, carisma invadente del leader, esistenza di un percorso iniziatico o esoterico⁸. Talvolta, coloro che aderiscono a una setta vivono separati dal resto della collettività e, talvolta, il livello ossessivo induce a fenomeni violenti o autolesionisti degli adepti. Evidentemente, non è detto che tutti questi elementi debbano essere presenti contemporaneamente, essendo importante che siano presenti in un numero sufficiente. Comunque, non è detto che i movimenti religiosi di cui si tratta pur essendo classificabili come sette abbiano caratteristiche di negatività e di pericolosità per i singoli adepti e per la società nella quale operano. Inoltre, occorre precisare che, anche quando si può ravvisare l'esistenza di elementi settari in una comunità, ciò non consente di definire sette anche le altre comunità che si rifanno allo stesso movimento.

Non si può escludere che la vita di comunità possa generare a volte comportamenti settari nei singoli componenti. Quando ciò accade, tuttavia, si verificano significativi danni sia umani sia sociali. I danni umani colpiscono specialmente la cerchia delle relazioni familiari, modificando la vita e la psicologia dei soggetti più deboli, come sono i figli minori. Un effetto del comportamento settario dell'adepto è la rottura della relazione coniugale, specie se il coniuge non condivide lo stesso

⁸ Sul concetto di setta e le sue manifestazioni sociologiche cfr. [M. L. MANISCALCO ZARETTI](#), *Spirito di setta e società. Significato e dimensioni sociologiche delle forme settarie*, Franco Angeli, 1992; con riferimento alle sette religiose, in generale cfr. G. AMBROSIO, M. INTROVIGNE, G. FAVARO, *Le sette religiose*, Ancora, 1996; sul rapporto tra le sette e i nuovi movimenti religiosi cfr. E. FIZZOTTI (a cura di), [Sette e nuovi movimenti religiosi](#), Edizioni Paoline, 2007.

percorso (anche con forme di ostracismo praticato con ostinazione). Il comportamento fondamentalista dell'adepto ha anche l'effetto di plagiare la coscienza dei minori, ai quali è di fatto impedito di svolgere una vita personale e sociale idonea a favorirne la crescita, imponendo un percorso che (talvolta senza motivazioni, solo "perché è così") presenta una divinità intransigente ed esigente, un mondo "chiuso" dal quale si deve fuggire. A queste forme di vero e proprio plagio si aggiunge anche il disastro psicologico di un minore che vede disaccordo tra i propri genitori circa l'indirizzo educativo, poiché vengono meno quelle certezze necessarie per la costruzione equilibrata di una maturità e libertà personale.

«Come il benessere esprime la dignità della età minore, così il "preminente interesse superiore" manifesta la sintesi degli interessi fondamentali del bambino, alla cui tutela è predisposto l'insieme dei diritti fondamentali»⁹.

Sembrerebbe opportuno sottolineare che il pericolo di generare dei comportamenti repressivi (paragonabili, volendo eccedere, a forme di "schiavitù" psicologica e materiale) non è solo delle comunità oggetto della vicenda, ma anche di qualsiasi aggregazione religiosa in cui le relazioni interpersonali sono ispirate a forme varie di dipendenza psicologica. Proprio nelle piccole comunità religiose possono verificarsi più facilmente casi di plagio in cui non viene tutelato il diritto di libertà religiosa, soprattutto nel rapporto tra il fedele e la comunità. Certo l'art.2 della Cost. tutela l'individuo all'interno delle formazioni sociali (nel nostro caso la comunità religiosa) in cui si svolge la sua personalità, ma la previsione costituzionale nello stabilire il principio non esplicita in che modo esso vada tutelato. Il senso di consapevolezza del fedele, in questa prospettiva, è molto importante perché, nel seguire i precetti e le regole sancite all'interno della comunità, egli non deve dimenticare che il suo agire ha effetti anche e soprattutto all'esterno della comunità religiosa. Tuttavia, questo criterio di responsabilità personale non è sufficiente e, infatti, supplisce l'intervento del giudice. Inoltre,

⁹ G. M. FLICK, *Il bambino, oggi: il diritto di avere diritti; la speranza di avere un futuro*, in AIC-Associazione italiana dei costituzionalisti, n. 2/2015, p. 6

anche sotto il profilo della consapevolezza si pone la questione se la natura religiosa di un ente possa giustificare restrizioni personali. Nell'ottica del diritto sancito e riconosciuto dall'art. 2 Cost. , la risposta non può che essere negativa, anche in considerazione del fatto che se le prescrizioni religiose servono a favorire la personalità individuale le restrizioni dei diritti non possono essere giustificate. Inoltre, si rende necessario verificare se le restrizioni sono una diretta conseguenza della osservanza dei precetti di carattere religioso e se l'ente che prospetta le restrizioni sia una vera e propria confessione religiosa, dato che, secondo la stessa Corte di cassazione (sentenza 12871 del 2001), la natura religiosa di un ente va accertata di volta in volta e in via preliminare.

Un criterio per verificare il percorso di consapevolezza individuale del singolo fedele, anche secondo la logica delle comunità di cui si tratta, sarebbe collegato alla capacità del fedele di comprendere le Sacre scritture; tuttavia, proprio questo punto presenta un elemento di debolezza, poiché al teorico accesso libero alle Sacre scritture non corrisponde il riconoscimento di una loro diffusa personale interpretazione. Ogni fedele, in astratto, può accedere direttamente alla Sacra Scrittura, può generare una personale interpretazione che sia in grado di definire anche i comportamenti che da essa possono derivare, ma, di fatto, il singolo fedele non dispone degli strumenti ermeneutici idonei e quelle conoscenze minimali di esegesi e di ermeneutica biblica che possono consentire una comprensione veramente consapevole della Sacra Scrittura (come ad esempio l'origine del testo, il significato delle parole, le categorie antropologiche, il linguaggio simbolico, la tradizione orale, il messaggio che voleva e vuole veicolare). La carenza di capacità ermeneutica, abbastanza comune a tutte le confessioni cristiane, e non solo), senza dubbio aumenta il rischio di una lettura "fondamentalistica" e di una errata applicazione (molto più spesso solo di carattere strettamente letterale) specie nelle strutture comunitarie molto coinvolgenti. Chi si avvicina alle Sacre Scritture non può darne solo una interpretazione letterale, che di per sé da sola può risultare fuorviante, ma deve acquisire un minimo di metodo storico-critico, che consenta una sana lettura analitica. Si tratta di opera non semplice, che esige anche una

guida sicura e competente. Sicché, nelle strutture comunitarie in cui il controllo sociale è marcato, l'interpretazione dominante della Bibbia diventa quella del capo carismatico, cioè del pastore. Pertanto, l'interpretazione del pastore (in presenza di più pastori la guida spetta al pastore senior) relativa alla Bibbia assume il valore di un dato teologico e di fede non discutibile, che costituisce il fondamento univoco delle scelte di vita, le quali vengono proposte in genere dal pastore come percorso di vita nel segno dello Spirito Santo. L'interpretazione biblica non ha il valore di un metodo astratto, bensì contiene l'indicazione di concreti criteri esistenziali che riguardano tutti i livelli della vita personale (come ad esempio la relazione coniugale, il ruolo della donna, l'educazione dei figli, le relazioni familiari e parentali, le amicizie da frequentare).

Alla luce di quanto richiamato, il peculiare intreccio relazionale che si sviluppa all'interno delle singole comunità (ciò riguarda sia le comunità pentecostali sia ogni altra comunità religiosa) pone, dunque, un rilevante problema circa la natura delle relazioni e circa il grado di libertà individuale dei singoli fedeli.

Nell'aprile del 2021 la Corte di cassazione con sentenza 13815 ha accolto il ricorso della pubblica accusa che chiedeva la condanna di un parroco per il reato di riduzione in schiavitù per aver sfruttato e aver condizionato per 20 anni la vita di molti suoi ex parrocchiani, i quali lo avevano seguito, dopo la sua sospensione *a divinis*, nel suo cammino "religioso" e nella creazione di una comunità in un ex convento di Montecchio. La Corte ha sottolineato che la tutela penale deve essere assicurata contro ogni manipolazione anche psicologica, mirata ad annientare o a comprimere in modo sensibile la personalità altrui tanto da rendere apparentemente libera la scelta di aderire ad una comunità "religiosa". L'esaltazione religiosa, che assume forme di fondamentalismo o di accentuato integralismo muta nei confronti dei minori in imposizioni educative ispirate all'estremismo, all'intolleranza e all'intransigenza. L'azione educativa finisce per pervadere il senso di responsabilità genitoriale, provocando comportamenti impositivi che non hanno nulla a che vedere con il diritto all'educazione alla libertà, alla vita e al suo significato. Il compito educativo di persone che vivono

questo tipo di esperienza religiosa fondamentalista si traduce spesso nei confronti dei figli in una azione impositiva, autoritaria, che richiede obbedienza e non costituisce quell'aiuto alla vita che si va sviluppando, secondo i canoni di una normale educazione. Tutto ciò può incidere negativamente sullo sviluppo del bambino, sulla sua visione del mondo, sulla sua autostima, sulla gestione della libera determinazione, sulla creatività, sulle relazioni con gli altri. Vale la pena di ricordare che queste situazioni contrastano palesemente anche con la legislazione italiana che, secondo i dettami della costituzione e della legge di Riforma del diritto di famiglia (L. 151/1975 e successive modifiche), pone al centro la tutela del minore al fine di un corretto sviluppo della sua personalità.

4. Il valore dell'educazione religiosa all'interno della comunità religiosa e comunità familiare: il problema della libertà del minore

Anche indipendentemente dall'esistenza di elementi settari, l'aspetto educativo assume un valore centrale nella vita del fedele all'interno della comunità confessionale, perché si tratta di educare e di educarsi alla osservanza delle Scritture Sacre e alla percezione della azione dello Spirito Santo. Compito del pastore è far emergere il primato del messaggio evangelico e non incentrare la sua azione sul suo carisma eccezionale. Per questo, la predicazione del pastore è fondata sul commento di passi biblici, che sono interpretati in chiave personalistica, cioè con attenzione alle problematiche (sia pratiche sia spirituali) dell'individuo. L'obiettivo della predicazione, che costituisce l'azione principale del culto insieme alla lettura dei testi sacri, è favorire l'efficacia concreta dello Spirito nella vita personale dei fedeli attraverso la rinascita interiore: porre al centro dell'esperienza religiosa e l'azione dello Spirito Santo costituisce in epoca moderna una novità nel panorama del cristianesimo¹⁰. Sotto il profilo psicologico il rinnovamento del fedele a seguito dell'ascolto e della predicazione genera un processo interiore, che produce effetti sulle relazioni interpersonali di ogni livello e determina

¹⁰ Per considerare il movimento pentecostale dal suo interno sotto un profilo scientifico vedi C. Napolitano (a cura di), *I pentecostali in Italia. Letture, prospettive, esperienze*, Claudiana Editrice, 2021.

L'aspirazione a una condizione di purezza spirituale totalizzante. Tuttavia, questa condizione individuale può essere vissuta con tale intensità e radicalità da generare nel singolo fedele forme di "distinzione" e talvolta di "discriminazione" nei confronti di coloro che non intendono realizzare lo stesso percorso. La percezione individuale della "discesa" dello Spirito, secondo l'insegnamento teologico, deve produrre una serie di effetti positivi e trasformativi, comportando una rieducazione personale che induce il singolo fedele a rivedere le proprie relazioni personali sociali e familiari. Questi effetti sono rapportati alla capacità (più o meno elevata) di autoeducarsi e di autorinnovamento personale, segnato dall'abbandono di "vecchi" comportamenti (che possono anche consistere nell'abbandono di comportamenti di ostilità o nell'abbandono di comportamenti di amicizia) e di "vecchie" relazioni. Il cambiamento è un passaggio necessario per verificare il grado di adesione al movimento e per risultare accettato all'interno della comunità, nel migliore e gratificante modo possibile. In questo processo educativo e autoeducativo, il pastore si propone come uno strumento "temporaneo" (piuttosto non secondo il criterio del tempo necessario alla conversione quanto piuttosto secondo un criterio psicologico-individuale) ma necessario per il fedele. Un momento certificativo del percorso di cambiamento è segnato anche sia dal rito del perdono e dell'autoperdono sia dalla testimonianza raccontata davanti alla comunità da coloro che si ritengono beneficiati dallo Spirito Santo. Va detto che il culto ha sempre un aspetto sobrio, senza solennità, atta a favorire il coinvolgimento personale all'interno di una comunità che si propone accogliente. Sotto il profilo della morale, il percorso educativo sotto l'azione dello Spirito tende a generare forme di neo-puritanesimo personale, "incentrato sul valore della famiglia naturale -le metafore tratte dal lessico familiare abbondano nella predica- con una forte individualizzazione responsabilizzante rispetto al disordine comportamentale, come l'abuso di sostanze e alcolici o la dipendenza dal gioco, e una certa rilevanza data all'onesta partecipazione al mondo civile, ad esempio pagando le tasse. Non mancano accenni conservatori rispetto alla morale sessuale" (da una ricerca su una comunità pentecostale di Pavia). A fronte dei buoni e talvolta profittevoli

propositi, non si può omettere l'esistenza di rischi di fanatismo (generato proprio dalla ricerca della perfezione) e di forme di sottomissione psicologica (generate dalla debolezza teologica e psicologica del fedele in una comunità etico-religiosa che, pur cercando la liberazione, crea forme di dipendenza). Il fondamentalismo o il fanatismo, che possono essere assunti dal singolo fedele come frutto della sua conversione, si riflette sul comportamento personale e sulle persone verso le quali si assume una responsabilità educativa, come i figli minori, dai quali si esige un eguale comportamento e una eguale adesione religiosa.

La vita del singolo fedele all'interno della comunità religiosa in genere porta benefici di carattere spirituale e materiale, poiché tende a definire i valori che caratterizzano le dinamiche dell'esistenza personale. Tuttavia, non raramente l'esperienza religiosa presenta un quadro problematico dovuto alle negatività della appartenenza alle confessioni religiose, più frequenti nei movimenti all'interno dei quali molto forte è il senso di appartenenza e più accentuate sono le pratiche delle relazioni e dei comportamenti di adesione, tanto che l'esperienza religiosa è vissuta secondo canoni di fondamentalismo e di fanatismo. Di conseguenza non si può ignorare il rischio che le forme di forte condizionamento psicologico dovuto al modo di intendere e vivere la religione possano trasferirsi dall'ambito della comunità ecclesiale a quello della famiglia. In questo quadro critico (che si descrive in modo sommario pur nella consapevolezza di non aver potuto rappresentare in uno spazio breve la complessità di una realtà religiosa che presenta luci, ma anche ombre), il singolo adepto può avvertire la "necessità" che ogni altro componente della propria famiglia assuma lo stesso percorso di vita e compia le stesse scelte, assumendo nei suoi confronti una sorta di "guida". Quando le attenzioni sono rivolte ai figli minori, il ruolo "missionario" si sovrappone e si sostituisce alla funzione educativa. Sono molteplici le ragioni che spingono gli adepti ad assumere comportamenti di forte imposizione nei confronti degli altri componenti il nucleo familiare che, a loro modo di vedere, non si lasciano "abitare" dallo Spirito Santo. Da una parte c'è il desiderio di rendere partecipe i propri cari, specialmente i figli, degli stessi "benefici" che essi hanno ottenuto con la propria esperienza religiosa

dall'altra c'è l'onere missionario, cioè il dovere (autoimposto) di favorire la "conversione" dei propri cari. Ovviamente, i fedeli/adepti che cadono in questa trappola in genere hanno una conoscenza molto superficiale dei testi sacri, un'esperienza problematica della relazione interpersonale (e anche familiare), cercano soluzioni "miracolistiche" ai propri problemi, e non raramente hanno un deficit culturale. I soggetti "destinatari" di queste attenzioni sono in genere i figli, il coniuge, i parenti o affini prossimi (generi, nuore, ecc.) e anche amici. Con particolare riguardo ai figli, è importante ricordare preliminarmente che i principi giuridici e morali, che trovano la loro fonte primaria nella Costituzione, assumono la tutela del diritto di libertà religiosa del minore anche all'interno della realtà familiare, affidando ai genitori il dovere di custodire questo diritto educando la prole anche congiuntamente e tutelandone percorso di crescita psicofisica e autonomia. Di recente, la Corte di cassazione (sentenza n. 21916 del settembre 2019) ha riconosciuto il diritto del minore a ricevere l'educazione religiosa da entrambi i genitori, confermando la vigenza dell'art. 19 Cost. e cioè il diritto del minore di scegliere liberamente la propria religione. La Suprema Corte di cassazione, pronunciando in materia di affidamento, afferma la prevalenza dell'interesse del minore rispetto alla libertà religiosa di entrambi i genitori. La Corte conduce il suo *iter* logico-argomentativo passando al vaglio i numerosi principi costituzionali afferenti la libertà religiosa e i diritti inviolabili e fondamentali di ciascun individuo inteso nell'accezione di persona- fisica. Si parte dalla considerazione della libertà religiosa di cui all'articolo 19 Cost., per passare al principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi ex art.29 Cost., con numerosissimi richiami ai principi supremi in materia di libertà di cui agli articoli 2 e 3 della Carta fondamentale. Il Giudice di legittimità poi, ponendo in luce le disposizioni costituzionali a tutela del minore, tenta di operare una sorta di bilanciamento tra questi diritti fondamentali e quelli altrettanto inviolabili dei genitori, pervenendo all'affermazione secondo cui: «In tema di affidamento dei figli, la possibilità da parte del giudice di adottare provvedimenti contenitivi o restrittivi dei diritti individuali di libertà dei genitori in tema di libertà religiosa e di esercizio del ruolo educativo è strettamente

connessa e può dipendere esclusivamente dall'accertamento in concreto di conseguenze pregiudizievoli per il figlio che ne compromettano la salute psico-fisica e lo sviluppo e tale accertamento non può che basarsi sull'osservazione e sull'ascolto del minore in quanto solo attraverso di esse tale accertamento può essere compiuto». Il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice, nel fissare le modalità dell'affidamento dei figli minori, è quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli ad una crescita sana ed equilibrata, per cui, in caso di conflitto genitoriale sull'educazione religiosa del minore, possono essere adottati anche provvedimenti contenitivi i restrittivi dei diritti individuali di libertà religiosa dei genitori, purché intervengano all'esito di un accertamento in concreto, basato sull'osservazione e sull'ascolto del minore, dell'effettiva possibilità che l'esercizio di tali diritti possa compromettere la salute psico-fisica o lo sviluppo dei minori. 'attuale referente normativo da cui si deve muovere è, fuor di dubbio, l'art. 315 bis cod. civ. – rubricato “Diritti e doveri del figlio” – che, al comma 4, statuisce che: “Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano”¹¹.

La stessa Carta Costituzionale, all'art. 21, comma 1, recita: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”; in tal caso, pur mancando un espresso riferimento alla persona del minore, appare ovvio che il termine “tutti” non possa non comprendere anche la persona minore. Il minore, infatti, suo malgrado, può essere

¹¹ Il diritto del minore all'ascolto, così delineato, costituisce uno dei quattro principi fondamentali della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e, in particolare, è intimamente connesso ad un altro principio, ossia quello secondo il quale in ogni procedura che lo riguarda e in ogni decisione relativa al minore va tenuto in preminente considerazione il suo superiore interesse (art. 3 Conv. ONU); assumere, infatti, una decisione nei riguardi del bambino che tenga conto di quello che è il suo superiore interesse presuppone necessariamente una conoscenza delle sue esigenze e, conseguentemente, un suo ascolto.

L'audizione del minore, o, meglio, il diritto del minore ad essere ascoltato, è, pertanto, lo strumento per fare partecipare, attraverso la manifestazione dei propri desideri, bisogni e la esternazione dei propri pensieri anche più intimi, la persona minore di età a quel procedimento destinato ad emettere una decisione che lo riguarda e che, a volte, potrà modificare radicalmente la sua vita: si tratta di un “potere” concesso al minore capace di discernimento di influire sulla formazione del convincimento del Giudice.

protagonista (anzi, ormai, nei fatti lo è) nelle aule di giustizia e il suo “ascolto” non deve essere limitato ad una mera audizione, ma deve concretizzarsi nel dovere di chi lo ascolta di considerare le sue opinioni e ogni segnale che provenga da lui con puntuale attenzione e sensibilità. L’art. 31 della Costituzione, poi, recita: “La Repubblica protegge l’infanzia e la gioventù favorendo istituti necessari a tale scopo”.

Nell’ascolto, la “voce” del minore si manifesta in tutta la sua libertà e spontaneità dinanzi all’Organo giudicante¹², senza i filtri dei suoi rappresentanti o difensori, che, ex art. 336 bis cod. civ., possono essere presenti al colloquio, ma non possono sostituirsi al minore nella sua esposizione

Già con la Convenzione del 1989 è stato delineato e disciplinato una dimensione giuridica del bambino, chiamando gli Stati a realizzare nella loro struttura istituzionale, sulla base del criterio dell’interesse superiore del minore, ogni misura o mezzo per attuare e tutelare i diritti del medesimo.

Alla persona del bambino, che richiede un’attenzione specifica dalla sua nascita fino al compimento della maggiore età, è stato riconosciuto uno *status* giuridico che permette di riconoscergli la tutela della sua persona in seno alla famiglia o fuori di

¹² Il diritto del minore all’ascolto, così delineato, costituisce uno dei quattro principi fondamentali della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e, in particolare, è intimamente connesso ad un altro principio, ossia quello secondo il quale in ogni procedura che lo riguarda e in ogni decisione relativa al minore va tenuto in preminente considerazione il suo superiore interesse (art. 3 Conv. ONU); assumere, infatti, una decisione nei riguardi del bambino che tenga conto di quello che è il suo superiore interesse presuppone necessariamente una conoscenza delle sue esigenze e, conseguentemente, un suo ascolto.

L’audizione del minore, o, meglio, il diritto del minore ad essere ascoltato, è, pertanto, lo strumento per fare partecipare, attraverso la manifestazione dei propri desideri, bisogni e la esternazione dei propri pensieri anche più intimi, la persona minore di età a quel procedimento destinato ad emettere una decisione che lo riguarda e che, a volte, potrà modificare radicalmente la sua vita: si tratta di un “potere” concesso al minore capace di discernimento di influire sulla formazione del convincimento del Giudice. Secondo un certo orientamento della giurisprudenza, la valutazione del Giudice può anche non coincidere con quanto espresso dal minore in sede di ascolto. Anche in tal caso è imposto un preciso onere di motivazione sulle ragioni che inducono a discostarsi dal punto di vista espresso dal minore (Cass. Civ., Sez. I, n. 12957 del 24/5/2018); in materia di affidamento, il Giudice, pur non vincolato alle indicazioni che il minore ha dato in sede di ascolto, qualora intenda disattenderle deve motivare sul perché abbia individuato il genitore affidatario o collocatario in contrasto con la volontà espressa dal minore (Cass. Civ., Sez. I, n. 6129 del 26/3/2015).

essa, nei rapporti personali con i genitori e con terzi.¹³ In questa prospettiva, si accentua anche la valorizzazione delle identità e delle differenze (si pensi ai minori delle comunità migranti e di origine straniera) , che deve caratterizzare anche la garanzia della tutela dei diritti civili dei minori, favorendo la individuazione di strumenti giuridici più adeguati attraverso i quali realizzare anche il progetto di un'Europa inclusiva, costruita «sulle identità nazionali che hanno un passato da ricordare e difendere»¹⁴.

Appare evidente come l'ascolto sia diventato un diritto soggettivo assoluto del minore, che ha mutato il suo ruolo da mero attore secondario a vero protagonista nei procedimenti civili aventi ad oggetto il diritto di famiglia: le sue esigenze vengono prima di ogni altra istanza. Del resto, anche recenti ricerche in ambito psicologico hanno rilevato che la persona minore ha un ruolo sempre più attivo nella società, in quanto soggetto capace di comprendere gli accadimenti in cui rimane coinvolto (sia positivi sia negativi) con un grado di consapevolezza critica. Quindi, è percepibile un livello di concreta evoluzione relativamente ai diritti dei minori (basti pensare come anche a bambini e adolescenti siano stati riconosciuti i diritti economici sociali e parte dei diritti civili fondamentali, come il diritto alla salute, il diritto alla vita). I bambini sono tutelati non in quanto proprietà dei genitori, ma in quanto soggetti di diritti e, pertanto, la loro è una tutela intesa come protezione e, se necessario, una protezione anche dagli stessi familiari in caso di maltrattamenti, abbandono e abusi. Tuttavia, sul fronte dei diritti di libertà religiosa esistono non poche criticità, che limitano in concreto l'esercizio dei relativi diritti per i minori, come dimostra in qualche modo la fattispecie di cui ci siamo occupati. Il grado di criticità che riguarda in generale la concreta tutela dei diritti di libertà religiosa si riflette sulla condizione del minore, che in concreto non è

¹³ Cfr. art. 19 della Convenzione che stabilisce: «gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale e educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio, di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro o ad entrambi dei suoi genitori, al suo rappresentante legale oppure ad ogni altra persona che ha il suo affidamento».

¹⁴ È un modello che si ispira e che fa sua l'idea che l'identità collettiva si ottiene attraverso l'acquisizione delle «eredità culturali, religiose e umanistiche» (art.3 Trattato U.E.).

favorito nell'esercizio del suo diritto di libertà religiosa anche a motivo del "filtro" operato dai genitori, che non considerano la loro responsabilità come spazio di libertà per i figli minori.

Nel complesso e articolato contesto normativo, nazionale e internazionale, anche la giurisprudenza ha ormai richiamato, in moltissime decisioni, con rigore e continuità, la funzione primaria che ha l'ascolto, in quel delicato processo di garanzia della effettività della tutela dei diritti del minore nei procedimenti che lo riguardano. Il principio è stato recentemente cristallizzato dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 9691/2022, con cui i Giudici di legittimità hanno statuito che «In tema di affidamento dei figli minori, l'ascolto del minore infradodicesenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo, finalizzato a raccogliere le sue opinioni ed a valutare i suoi bisogni, dovendosi ritenere del tutto irrilevante che il minore sia stato sentito in altri precedenti procedimenti pur riguardanti l'affidamento».

Un punto fermo della giurisprudenza rimane la certezza che la scelta del genitore affidatario non avviene in base a criteri discriminatori o in base alle sue idee politiche o religiose, cosa che comporterebbe la violazione degli artt. 3 e 30 Cost.

Copiosa la giurisprudenza, in tale direzione, ad esempio la Suprema Corte con la sentenza 1401/1995, prima nel suo genere, ha confermato come il comportamento di un coniuge consistente nel mutamento di fede religiosa «si ricollega all'esercizio dei diritti garantiti dall'art.19 Cost., ma soprattutto non può avere rilevanza come motivo di addebito, o come ragione incidente nell'affidamento dei figli nel momento in cui non superi i limiti di compatibilità con i concorrenti doveri di genitore».

Una volta superata la difficoltà di scelta del genitore affidatario, la giurisprudenza ha evidenziato nelle numerose pronunce come le decisioni relative all'educazione religiosa del minore devono essere adottate di comune accordo da entrambi i

genitori¹⁵, fatta eccezione nel caso in cui il contrasto tra i genitori perduri e l'intervento del giudice si renda quanto mai necessario.

Appare evidente come il tema dell'educazione, e soprattutto in ordine all'educazione religiosa del minore, assuma un rilievo di notevole importanza, scaturito dalla considerazione che il minore è considerato una persona a tutti gli effetti, un cittadino, ancorché in formazione, facente parte della comunità sociale, a cui si riconoscono i diritti fondamentali d'ogni cittadino ed il diritto al pieno sviluppo della personalità.

Le sentenze emesse dai tribunali, ancora oggi, sempre più frequentemente si interessano delle crisi coniugali a seguito di conversioni religiose (avvenute durante il matrimonio o dopo la separazione), preoccupandosi maggiormente delle possibili influenze negative che i minori possano subire in questo periodo delicato di transizione e di disfacimento della comunità familiare.

Allora, in tema di affidamento dei figli minori, il Giudice deve orientare la sua decisione verso l'interesse morale e materiale esclusivo dei figli minori¹⁶, in

¹⁵ Ordinanza della Suprema Corte, la n. 9143 del 19/5/2020, la quale ha statuito che: "Il giudizio prognostico da compiere in ordine alla capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione familiare non può, in ogni caso, prescindere dal rispetto del principio della bigenitorialità, nel senso che, pur dovendosi tener conto del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della loro personalità, delle consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che ciascuno di essi è in grado di offrire al minore, non può trascurarsi l'esigenza di assicurare una comune presenza dei genitori nell'esistenza del figlio, in quanto idonea a garantire a quest'ultimo una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi e a consentire agli stessi di adempiere il comune dovere di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione del minore". In un simile contesto, con l'ordinanza n. 31902 del 10 dicembre 2018, la Corte di Cassazione stabilisce che «il principio di bigenitorialità si traduce nel diritto di ciascun genitore ad essere presente in maniera significativa nella vita del figlio nel reciproco interesse, non comporta l'applicazione di una proporzione matematica in termini di parità dei tempi di frequentazione del minore» e che il diritto alla bigenitorialità deve essere inteso come «presenza comune dei genitori nella vita dei figli, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione» (Corte di cassazione n. 18817 del 23 settembre 2015).

¹⁶ Numerose le decisioni in tal senso. Vedasi ad esempio Corte di Cassazione del 2 giugno 1983 n. 3776 e Cassazione del 14 aprile 1988 n. 2964 in cui viene stabilito che ci deve essere l'obbligo d'intervenire sia in sede giudiziaria, sia in sede amministrativa; luoghi dove l'interesse del minore deve trovare piena tutela e attuazione risolvendo le problematiche con soluzioni adeguate e improntate, principalmente, all'interesse del minore.

relazione alle capacità dei genitori di crescere ed educare la prole nella situazione causata dalla disgregazione dell'unione, soffermando la propria attenzione decisionale sulla sussistenza di alcuni indefettibili parametri, quali il modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, le rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché la loro personalità, le consuetudini di vita e l'ambiente sociale e familiare che ciascuno di essi è in grado di offrire al minore.

È pur vero che il concetto può apparire quanto mai vago ed incerto: difatti, con tale terminologia ci si potrebbe riferire alla tutela delle inclinazioni ed affinità del minore, al soddisfacimento delle sue esigenze che potrebbero trovare maggior accoglienza in un genitore piuttosto che nell'altro, alla individuazione della persona maggiormente idonea a realizzare un dialogo costruttivo. Del resto, con tale termine si potrebbe evidenziare la necessità di attuazione del suo diritto all'educazione.

In sostanza, la regolamentazione giuridica dell'interesse del minore impone una preferenza per quei valori che favoriscono la sua crescita, eliminando qualsiasi situazione di disagio che si viene a creare, e richiede anche di ridisegnare la responsabilità genitoriale.

Occorre, tuttavia, non fermarsi ad una mera elencazione, apparentemente astratta, di quelli che potrebbero essere ascritti tra i diritti dei minori meritevoli di tutela; bisogna, infatti, individuare gli strumenti necessari, idonei a renderne effettivo non solo il riconoscimento, ma anche il godimento.

Prendere in considerazione i diritti del minore, considerato nella sua totalità, facendo riferimento anche alle peculiarità delle varie situazioni, con una maggiore definizione delle tipologie di disagio può favorire in maniera concreta una tutela piena dei minori stessi, veri protagonisti di tali vicende. Possiamo affermare che si è così introdotto un nuovo collegamento tra la categoria "stato di disagio" e credo religioso, utilizzando l'interesse superiore del minore come rimozione dello stato di disagio, cosa che nella prospettiva del secondo comma dell'art. 3 Cost. impone una

serie di azioni tendenti a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'esercizio dei diritti di libertà e di libertà religiosa a beneficio del minore.

La commistione tra la forte leadership del capo, l'imposizione di regole religiose e comportamentali rigide, l'autosuggestione comunitaria congiunta al forte senso di appartenenza (pena l'esclusione), cioè una combinazione di più elementi che, di fatto, possono costituire metodiche manipolative determinanti uno specifico stile di vita al quale sottomettere ogni esistenza. L'effetto di queste manipolazioni finisce per estendersi anche ad altri soggetti deboli, come possono essere i minori e i figli in particolare, esercitando pressioni su opinioni e scelte individuali, che possono compromettere il benessere presente e futuro delle persone-vittime. Come sopra rilevato, sovente l'adesione di un componente familiare a un gruppo pentecostale genera un forte conflitto nei confronti dell'altro coniuge non adepto (che non è considerato più come il partner della vita comune) con grave compromissione della vita coniugale e familiare. In conseguenza di questo conflitto, le decisioni che riguardano la vita familiare e specialmente l'educazione dei figli non costituiscono oggetto di un confronto e di un'azione sinergica, come richiede la legislazione italiana, poiché sono imposte dalla parte che ritiene di essere nel giusto. Sicché, oltre alla distruzione della comunione coniugale, un bene tutelato dalla legge italiana, è fortemente danneggiata la vita dei figli, poiché le attenzioni che i genitori adepti pongono verso i figli non sono azioni di crescita libera verso una autonomia di giudizio, ma sono azioni di costrizione e di forte pressione psicologica destinata a cancellare ogni crescita umana di autonomia e di libertà nei bambini. Gli effetti sono non solo quelli da sindrome di alienazione parentale (generando una dinamica denigratoria volta a ritenere dannosa e negativa la frequentazione del genitore non adepto), ma anche la violazione del diritto del bambino a una scelta libera della religione, secondo consolidata giurisprudenza in conseguenza della quale un genitore non può convertire il figlio alla propria religione, quando il minore è sempre stato abituato a un altro credo, creando nel figlio un evidente

disagio¹⁷. Inoltre, dal punto di vista del minore la cosiddetta abitudine alle regole morali e comportamentali che derivano dalla religione praticata, sebbene non pienamente e consapevolmente scelta, richiede, proprio nello spirito del secondo comma art. 3 Cost., che i genitori, come interpreti del principio costituzionale guidino l'esperienza del figlio minore anche nell'ambito di una religione che, per avventura, essi non condividono, poiché il benessere del minore richiede una continuità educativa. In effetti, i genitori nell'ambito della loro responsabilità genitoriale devono assumere i doveri di cura nella eliminazione degli ostacoli, nella continua ricerca di un punto di equilibrio tra la loro libertà e quella dei figli minori. In questa prospettiva, si avverte la necessità di una legge che disciplini la libertà dei genitori nella relazione con i figli e il dovere dello Stato di assicurare a questi ultimi la realizzazione dei loro diritti fondamentali¹⁸.

¹⁷ Cfr. Corte di Cassazione sentenza del 24 maggio 2018 n.12954 che, dirimendo questioni inerenti la separazione in presenza di minore, tratta lo spinoso argomento dell'intesa tra i genitori circa l'educazione da impartire, (nello specifico quella religiosa), sondando la liceità del comportamento del padre di imporre alla figlia minore una religione diversa da quella dalla stessa praticata con la mamma, rilevando soprattutto l'aspetto del disagio, lamentato dalla stessa minore nel praticare questo "nuovo" culto.

¹⁸ Cfr. S. VERONESI, *La responsabilità genitoriale. Autonomia dei genitori e tutela del minore*, Giuffrè, 2020: particolarmente utile il panorama aggiornato ai più recenti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali dei casi di intervento dell'autorità giudiziaria relativamente alla titolarità della responsabilità genitoriale e della relativa disciplina.